Causa Luigi Serino n. 2 c. Italia – Seconda Sezione – sentenza 27 gennaio 2009 (ricorso n. 680/03)

Causa Miccichè e Guerrera c. Italia – Seconda Sezione – sentenza 8 dicembre 2009 (ricorso n. 28987/04)

Constatano la violazione dell'art. 6 CEDU, relativo al diritto ad un equo processo sotto il profilo della ragionevole durata, anche all'esito di procedimento *ex lege* n. 89 del 2001, qualora la misura dell'equa riparazione concessa sia insufficiente; sussiste violazione anche per il ritardo nell'erogazione dell'equa riparazione *ex lege* n. 89 del 2001 oltre un ragionevole termine dalla data in cui la pronuncia che l'ha stabilita.

Il ritardo nell'erogazione dell'equa riparazione *ex lege* n. 89 del 2001 oltre un ragionevole termine può determinare una frustrazione suscettibile di dare luogo ad una voce supplementare di danno in sede di applicazione dell'art. 41 CEDU.

Fatto e diritto. Ricorsi proposti per violazione dell'art. 6, par. 1, (diritto ad un equo processo sotto il profilo della ragionevole durata), nonché limitatamente alla causa Miccichè e Guerrera, anche dell'art. 1 Prot. n. 1 CEDU (protezione della proprietà), in relazione ai tempi di svolgimento di processi nazionali.

In sede nazionale i ricorrenti avevano adito le competenti Corti d'appello, ai sensi della legge n. 89 del 2001, per ottenere equa riparazione per l'eccessiva durata del processo. Accertata l'eccessiva durata del procedimento, tali corti avevano concesso ai ricorrenti una riparazione.

La durata di ciascun processo nazionale e l'importo dell'equa riparazione concessa ai sensi della legge n. 89 del 2001 risulta dalla seguente tabella:

RICORRENTE	GRADI DI GIUDIZIO	DURATA	IMPORTO CONCESSO EX LEGGE N. 89 DEL 2001 (in €)
Luigi Serino n. 2	uno	10 anni e 2 mesi	2.000,00
Miccichè e Guerrera	uno	12 anni e 4 mesi	3.000,00

I ricorrenti avevano quindi adito la Corte europea per l'insufficienza o la mancata concessione dell'equa riparazione, lamentando altresì il ritardo dello Stato italiano nell'erogazione dell'indennizzo.

In via preliminare, la Corte EDU, richiamando le conclusioni espresse nella sentenza *Cocchiarella c. Italia*, ha affermato che i ricorrenti, stante l'insufficienza della riparazione ottenuta in sede nazionale, potevano essere considerati vittima ai sensi dell'art. 34 CEDU.

Nel merito, la Corte ha accertato l'eccessiva durata dei procedimenti e ha quindi dichiarato la violazione dell'art. 6, par. 1, CEDU. Limitatamente alla causa *Miccichè e Guerrera*, ha respinto il motivo di ricorso riferito all'art. 1, Prot. n. 1, perché tardivo.

In sede di equa soddisfazione ai sensi dell'art. 41 CEDU, la Corte, nella causa *Miccichè e Guerrera*, ha ritenuto manifestamente irragionevole la riparazione attribuita a livello nazionale ed ha concesso a ciascun ricorrente la somma di 5.100,00 euro e di 3.000,00 euro per le spese di procedura, oltre alla somma di 1.700,00 concessa a titolo di "frustrazione" supplementare per il ritardo con il quale è stata versata dallo Stato italiano l'indennizzo stabilito dalla competente Corte d'appello. Invece, nella causa *Luigi Serino n.* 2 la Corte, pur avendo constatato la violazione dell'art. 6 CEDU, non ha

concesso alcuna somma a titolo di	riparazione (	del danno	morale	subito,	stante	la	tardività	della
domanda di equa riparazione.								